METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

NOTA A SENTENZA • DIRITTO DI FAMIGLIA
Anno I (Vol. 1), Fasc. 2 (2026) • Art. 1388 • pp. 1–11 • §§ 1–24

Distanza geografica nell’affidamento dei figli: i limiti

English Edition Title: Geographical Distance in Child Custody Decisions: Substantive and Procedural Limits

Monica Cerchi [Autrice & Collaboratrice Scientifica]
Avvocata del Foro di Roma
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/monica-cerchi/
Pubblicato il: 8 Lug 2026 • Contributo sottoposto a revisione scientifica • Testo integrale: pp. 1–11 (§§ 1–24)

ABSTRACT SCIENTIFICO
L'ordinanza n. 16280/2025 della Corte di Cassazione affronta la rilevanza della distanza geografica nell'affidamento dei figli minori in contesti transnazionali. Il provvedimento chiarisce che la sola lontananza fisica tra le residenze dei genitori, sebbene incida sulla logistica delle visite, non preclude di per sé il regime di affidamento condiviso. Tuttavia, qualora alla barriera geografica si sommi un comprovato e persistente disinteresse relazionale ed economico da parte del genitore residente all'estero, l'affidamento esclusivo all'altro genitore si configura come misura necessaria a tutela del minore. La nota analizza la decisione alla luce del principio di bigenitorialità e dei presupposti per la deroga al regime ordinario.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
M. Cerchi, Distanza geografica nell’affidamento dei figli: i limiti, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 2, 8 luglio 2026, art. 1388, pp. 1–11, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/07/08/distanza-geografica-affidamento-figli/.

OSCOLA: Monica Cerchi, ‘Distanza geografica nell’affidamento dei figli: i limiti’ (2026) 1(2) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 1388, 1–11 <https://www.metodogiuridico.it/2026/07/08/distanza-geografica-affidamento-figli/> accessed 14 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/1388 (OpenAIRE / DOAJ / BASE)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/07/08/distanza-geografica-affidamento-figli/
AEA JEL Codes:	K36 (Diritto delle persone, della famiglia e delle successioni); K15 (Sistemi di Civil Law e diritto privato generale)
EuroVoc (UE):	MT 2806 famiglia • diritto di famiglia [540]; diritto civile [523]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2025:16280CIV • ECLI:IT:CASS:2019:6535CIV • ECLI:IT:CASS:2015:18817CIV`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Monica Cerchi. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

DISTANZA GEOGRAFICA NELL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI: I LIMITI

L'analisi dell'ordinanza n. 16280/2025: il discrimine tra difficoltà logistiche ed elusione dei doveri genitoriali

Avv. Monica Cerchi — Foro di Roma — Diritto di Famiglia

Aggiornato al 8 luglio 2026. Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla preminenza dell'interesse del minore rispetto alle rigidità logistiche.

Abstract: *L'ordinanza n. 16280/2025 della Corte di Cassazione affronta la rilevanza della distanza geografica nell'affidamento dei figli minori in contesti transnazionali. Il provvedimento chiarisce che la sola lontananza fisica tra le residenze dei genitori, sebbene incida sulla logistica delle visite, non preclude di per sé il regime di affidamento condiviso. Tuttavia, qualora alla barriera geografica si sommi un comprovato e persistente disinteresse relazionale ed economico da parte del genitore residente all'estero, l'affidamento esclusivo all'altro genitore si configura come misura necessaria a tutela del minore. La nota analizza la decisione alla luce del principio di bigenitorialità e dei presupposti per la deroga al regime ordinario.*

Abstract: *Supreme Court Ordinance No. 16280/2025 addresses the significance of geographic distance in child custody disputes in transnational contexts. The Court clarifies that physical distance between parents' residences, while affecting visitation logistics, does not in itself preclude joint custody. However, if the geographical barrier is compounded by a proven and persistent lack of relational and financial interest by the parent residing abroad, sole custody to the other parent is deemed a necessary measure for the child's protection. This note analyzes the decision in light of the principle of shared parenting and the requirements for derogating from the ordinary custody regime.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Lontananza logistica non ostativa:** La sola distanza fisica delle residenze genitoriali non può costituire un automatismo per escludere l'affidamento condiviso, potendo tradursi solo in una modulazione specifica dei tempi di visita.
- **Pregiudizio ed esclusività:** La deroga al condiviso e l'attribuzione dell'esclusivo alla madre sono giustificate solo a fronte di condotte inerti e disinteresse concreto del padre (mancanza di visite in Italia, omissione di contatti e inadempimento dell'obbligo contributivo).

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

- **Divieto di forfettizzazione:** Risulta illegittimo l'assegno omnicomprensivo che ingloba le spese straordinarie, poiché l'accorpamento forfettario contrasta con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, arrecando nocumento al minore.
- **Validità della deroga all'ascolto:** L'omessa audizione del minore nei gradi di merito è legittima qualora sia specificamente motivata dal grave rischio di esporre la prole a laceranti conflitti di lealtà psicologica.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di affidamento dei figli minori, la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata in favore di quello esclusivo solo qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. L'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non costituisce di per sé un ostacolo insormontabile all'affidamento condiviso, incidendo solo sulle modalità concrete di esercizio del diritto di visita; tuttavia, qualora la distanza si accompagni a un accertato disinteresse del genitore rispetto alle esigenze relazionali ed economiche del figlio, è legittima la pronuncia di affidamento esclusivo all'altro genitore.

INDICE DEI CONTENUTI

01. Introduzione: la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, n. 16280/2025

Preliminarmente, deve segnalarsi che la sentenza della **Cassazione Civile, Sez. I, n. 16280/2025**[1] affronta in chiave sistematica la delicata questione della **distanza geografica nell'affidamento dei figli**, ponendosi come arresto di notevole interesse per i professionisti del diritto di famiglia. Nella complessa geografia dei rapporti familiari contemporanei, contrassegnati dalla crescente mobilità

transnazionale dei nuclei familiari, il coordinamento tra il **diritto alla bigenitorialità** e le **distanze geografiche** impone una valutazione improntata a un attento pragmatismo, che esclude automatismi decisionali.

La Suprema Corte riafferma la centralità del **superiore interesse del minore**, inteso quale criterio guida per ogni statuizione inerente al **regime di affidamento** e alla collocazione della prole. La decisione si segnala per la capacità di tracciare un discrimine netto tra i meri ostacoli logistici e il reale **disinteresse relazionale** o economico del genitore residente all'estero. Un simile approccio appare indispensabile per evitare che la lontananza geografica divenga una barriera insormontabile, capace di compromettere la **continuità degli affetti**. Sarebbe opportuno che la **prassi giudiziaria** recepisse stabilmente questo orientamento, valorizzando la condotta concreta delle parti prima di disporre soluzioni derogatorie.

02. Distanza geografica e bigenitorialità: la distinzione tra limiti logistici e disinteresse

2.1 — La lontananza fisica come variabile organizzativa del regime condiviso

La **regola dell'affidamento condiviso** costituisce l'asse portante del sistema della crisi familiare, ex art. 337-ter c.c. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che la **distanza geografica** non preclude l'adozione del regime condiviso. La **lontananza territoriale** incide sulle modalità logistiche e sui **tempi di frequentazione**, imponendo una rimodulazione del calendario dei contatti[2]. Ne consegue che la residenza all'estero di un genitore non legittima, da sola, la deroga verso l'esclusività.

L'affidamento condiviso costituisce attuazione del **principio di bigenitorialità**, quale diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori anche in situazioni transfrontaliere, come evidenziato in sede di commento dottrinale[6]. La giurisprudenza[3] richiede un **giudizio prognostico negativo** sulla **capacità genitoriale** prima di disporre l'esclusivo; occorre la prova di un pregiudizio concreto per il minore, non essendo sufficiente la mera difficoltà organizzativa derivante dalla distanza. La stabilità delle relazioni affettive prescinde dalla prossimità del domicilio fisico. Appare auspicabile

l'introduzione di **protocolli organizzativi standard** per agevolare le frequentazioni a distanza con i genitori residenti all'estero.

L'evoluzione giurisprudenziale sul punto conferma il superamento di ogni automatismo, imponendo una valutazione concreta della condotta dei genitori, come emerge dalla ricognizione delle pronunce principali.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. Civ. n. 18817/2015	Conforme	Il diritto alla bigenitorialità impone la presenza comune dei genitori per garantire salde relazioni affettive.
Cass. Civ. n. 6535/2019	Conforme	La sola distanza geografica dei genitori incide sui tempi di visita ma non osta al regime condiviso.
Cass. Civ. n. 16280/2025	Evolutivo	La distanza non preclude il condiviso, ma se associata ad accertato disinteresse ed elusione contributiva legittima l'esclusivo.

03. Il caso concreto: il grave disinteresse relazionale e la tutela della minore

3.1 — La condotta paterna: ostruzionismo, assenza di visite e il precedente della sottrazione internazionale (Hague 2013-2014)

Nel caso deciso con l'ordinanza n. 16280/2025[1], la controversia si radica nel grave comportamento inerte del padre, residente in Portogallo. La Corte d'Appello ha confermato la deroga al regime condiviso valorizzando l'assenza di contatti significativi con la figlia minore D.D., determinata dal sistematico rifiuto del padre di recarsi in Italia per far visita alla bambina e della totale assenza di comunicazioni, anche telematiche. Tali elementi hanno indotto il giudicante a formulare una **prognosi negativa** sulle sue attitudini genitoriali.

La vicenda è resa più complessa da una pregressa sottrazione internazionale avvenuta nel 2013, risolta con il rimpatrio coattivo della minore l'anno successivo in applicazione della **Convenzione dell'Aja del 1980** e su intervento del Tribunale di Almada. Tale precedente assume un forte **valore indiziario**, palesando — come evidenziato in sede di commento scientifico[7] — un'**attitudine ostruzionistica** e l'incapacità di cooperare nell'interesse del figlio.

Il ricorrente deduceva che la **distanza territoriale** e le restrizioni economiche costituissero giustificazioni plausibili al proprio allontanamento, lamentando un automatismo discriminatorio. La tesi non convince, poiché la lontananza geografica può giustificare la rimodulazione dei tempi di visita, ma non legittima l'**omissione totale** di ogni contatto affettivo o telefonico. Tale prolungata inerzia lede direttamente il **diritto del minore** a una **crescita serena** ed equilibrata. Risulta auspicabile che l'autorità giudiziaria disponga un attento monitoraggio delle condotte successive al provvedimento, volto a verificare le condizioni per un graduale recupero della relazione genitoriale.

3.2 — La deroga all'ascolto della minore e la valorizzazione del conflitto di lealtà

Sotto un profilo processuale, la difesa censurava l'omessa audizione della minore da parte della Corte d'Appello. Sebbene l'ascolto del figlio minore costituisca un **adempimento istruttorio obbligatorio** a pena di nullità[4], a tutela del **diritto all'autoespressione** ex art. 315-bis c.c., l'art. 336-bis c.c. consente di derogarvi qualora l'audizione contrasti con l'interesse del minore o risulti superflua. Nel caso di specie, la deroga appare ampiamente motivata.

La Corte territoriale ha escluso l'ascolto per il rischio concreto di esporre la bambina a un lacerante **conflitto di lealtà** verso i genitori, suscettibile di metterne a repentaglio l'equilibrio psicologico. L'esclusione dell'audizione deve poggiare su un rigoroso **vaglio prognostico** del nocumento. Valorizzando la relazione della curatrice speciale e la condotta del padre, i giudici di appello hanno adempiuto all'onere motivazionale, escludendo vizi di omessa pronuncia o violazione del contraddittorio.

La tutela del minore esige che si evitino inutili **sovraesposizioni processuali**, specialmente in contesti già segnati da **condotte ostruzionistiche** transfrontaliere. In quest'ottica, le dichiarazioni indirette raccolte dalla curatrice speciale hanno offerto elementi istruttori adeguati, salvaguardando il **diritto all'autoespressione** della minore senza esporla a pressioni psicologiche. Si delinea così la

necessità di una sensibilità clinica che guidi la valutazione giuridica, affinché l'ascolto non divenga fonte di ulteriore sofferenza.

3.3 — La persistenza del "potere di controllo" del genitore non affidatario

Nel confermare la deroga all'affidamento condiviso, la Suprema Corte valorizza un fondamentale contrappeso ordinamentale: la persistenza del potere di vigilanza in capo al genitore non affidatario. Ai sensi dell'art. 337-quater, comma 4, c.c., quest'ultimo conserva il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle **condizioni di vita del figlio**. Tale **potere di vigilanza** costituisce uno strumento essenziale per preservare il **legame giuridico** ed educativo, impedendo la totale estromissione del genitore residente all'estero dalle scelte di maggior interesse per la prole.

La precisazione del Supremo Collegio chiarisce che l'**affidamento esclusivo** non costituisce una decadenza di fatto, bensì un modulo organizzativo volto a semplificare l'**ordinaria amministrazione** nell'interesse del minore. La vigilanza genitoriale consente di attenuare la concentrazione del potere decisionale in capo alla madre, offrendo al padre la possibilità di ricorrere all'**autorità giudiziaria** qualora ravvisi scelte pregiudizievoli. Questa garanzia opera come contrappeso necessario contro il rischio di totale estromissione del genitore non collocatario. Risulta auspicabile che i provvedimenti di merito definissero in modo puntuale le modalità di esercizio a distanza di tale diritto di vigilanza, prevenendo ulteriori contenziosi.

La ripartizione dei poteri decisionali tra genitore affidatario ed escluso delinea un quadro di tutele bilanciate che merita di essere riepilogato nei suoi tratti essenziali.

> ### Il potere di vigilanza nell'affidamento esclusivo
>
> Il genitore escluso dall'affidamento non perde la **contitolarità** della responsabilità genitoriale ma ne vede limitato l'esercizio. Egli conserva il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del minore, potendo ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di decisioni pregiudizievoli assunte dall'altro genitore.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

04. La determinazione patrimoniale: elusione documentale e riparto delle spese straordinarie

4.1 — La mancata cooperazione istruttoria e l'inattendibilità dei redditi esteri

Sui profili economici del contenzioso, l'ordinanza n. 16280/2025[1] conferma l'assegno di mantenimento a carico del padre nell'importo di Euro 1.100,00 mensili per il **mantenimento della figlia**. Il ricorrente lamentava l'omessa considerazione delle rate di mutuo per un immobile di sua proprietà in Acireale (CT), asseritamente pagate tramite un conto estero. La Corte d'Appello ha ritenuto indimostrata tale circostanza sul presupposto della mancata collaborazione documentale del padre, che ha omesso di produrre gli estratti del conto corrente da cui avvenivano i pagamenti. L'**ostruzionismo probatorio** impedisce un accertamento attendibile della reale capacità contributiva.

In tema di mantenimento della prole, la giurisprudenza esige una ricostruzione veritiera delle **sostanze dei genitori**, comprensiva di ogni utilità economica. Qualora una parte si sottragga al dovere di trasparenza negando l'ostensione dei documenti fiscali e dei conti correnti, il giudice può fondare il convincimento su **elementi indiziari** e presuntivi. La **condotta elusiva** giustifica il rigetto della domanda di riduzione del contributo, ponendo a carico del ricorrente le conseguenze della **mancata cooperazione istruttoria**, in linea con i doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.

Anche la mancata cooperazione con il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ha impedito l'acquisizione diretta dei dati patrimoniali esteri, precludendo al ricorrente la possibilità di dimostrare una sproporzione del contributo. In assenza di trasparenza, la stima dei redditi dichiarati si rivela inattendibile, legittimando la conferma delle statuizioni economiche. Parrebbe opportuna un'evoluzione normativa che introduca **sanzioni processuali tipiche** per il genitore che occulta beni o conti all'estero, semplificando l'istruttoria nei contenziosi transfrontalieri.

4.2 — Il divieto di forfettizzazione delle spese straordinarie e il principio di proporzionalità

La decisione affronta una questione di rilievo nomofilattico: l'illegittimità della forfettizzazione delle spese straordinarie all'interno dell'assegno mensile ordinario. La determinazione di una quota omnicomprensiva contrasta con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento ex art. 337-ter c.c.[5]. Inglobare le **spese straordinarie** all'interno dell'assegno ordinario finisce per recare nocumento al minore, potendo privare il genitore collocatario dei mezzi necessari per far fronte a esigenze impreviste, mediche o scolastiche.

La **forfettizzazione delle spese** rischia di alterare la funzione assistenziale del mantenimento, gravando impropriamente il genitore collocatario, profilo su cui la dottrina specialistica concorda evidenziando l'illiceità di un'alea applicativa[8]. Per garantire l'adeguatezza della tutela, si impone una rigorosa separazione delle voci di spesa. Coerentemente, la Corte d'Appello ha escluso la forfettizzazione, ponendo gli esborsi straordinari a carico del padre nella misura del 100%, quale misura compensativa della mancata trasparenza reddituale. Resta fermo che l'**adempimento contributivo** deve essere spontaneo e non consente compensazioni unilaterali, come già analizzato in relazione alla non-compensabilità del mantenimento dei figli.

Il giudice di merito è dunque tenuto a distinguere nettamente tra i **bisogni ordinari** della prole e le spese di carattere eccezionale. L'omessa documentazione delle rate del mutuo impedisce di ridurre la quota straordinaria a carico del padre, posta a tutela delle esigenze della minore. Si avverte l'esigenza che i singoli uffici giudiziari adottino **protocolli d'intesa** uniformi per la qualificazione delle spese straordinarie, riducendo l'insorgenza di controversie esecutive.

Per agevolare gli operatori, si riassume di seguito la distinzione tra le voci ordinarie e straordinarie del mantenimento genitoriale.

> ### Il divieto di accorpamento delle spese straordinarie
>
> Le spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative di rilevante entità) devono essere tenute rigidamente distinte dall'assegno di mantenimento ordinario. La loro **forfettizzazione è illegittima** perché viola il principio di adeguatezza e rischia di privare il minore di tutele essenziali.

05. Considerazioni conclusive: verso un'applicazione pragmatica del diritto alla bigenitorialità

In conclusione, l'ordinanza n. 16280/2025[1] delinea con equilibrio il bilanciamento tra la **mobilità geografica** dei genitori e la **stabilità affettiva** del minore. La decisione conferma che l'interesse superiore del figlio deve prevalere sulle rigidità astratte delle formule normative, imponendo una declinazione pragmatica della bigenitorialità. Se la distanza geografica non deve tradursi in un preconcetto ostativo all'affidamento condiviso, essa non può tuttavia giustificare l'omissione dei doveri relazionali ed economici.

L'applicazione dell'**affidamento esclusivo** alla madre e la correlata limitazione della responsabilità paterna rispondono all'esigenza di salvaguardare il minore dalle ripercussioni del disinteresse. La bigenitorialità non si tutela preservando una formula astratta e priva di contenuto reale, ma garantendo che il genitore collocatario possa assumere tempestivamente le decisioni necessarie, evitando dannose stasi gestionali. La **responsabilità genitoriale** esige una presenza effettiva, che la distanza geografica può rimodulare ma non estinguere.

Si auspica che il legislatore, recependo le indicazioni nomofilattiche, promuova **linee guida transnazionali** per rafforzare la cooperazione tra autorità giudiziarie, agevolando il monitoraggio dei doveri di mantenimento ed educazione all'estero. Solo un quadro operativo integrato consentirà di garantire una reale **continuità relazionale** e prevenire elusioni o **sottrazione di minori**. L'evoluzione della materia dimostra la maturità della **giurisprudenza civile** nel coniugare il rigore sistematico con le esigenze concrete delle **crisi familiari** contemporanee.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Codice Civile, artt. 315-bis, 336-bis, 337-ter, 337-quater

Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, art. 3

Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, testo integrale

Giurisprudenza citata

1. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza n. 16280 del 17 giugno 2025. La pronuncia chiarisce che la sola distanza geografica dei genitori non osta all'affidamento condiviso, ma se associata ad accertato disinteresse ed elusione del mantenimento legittima il regime esclusivo.
2. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza n. 6535 del 6 marzo 2019. Il provvedimento stabilisce che la lontananza fisica delle residenze genitoriali incide solo sulla logistica e sui tempi di visita, non sulla preclusione legale all'affido condiviso.
3. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 18817 del 23 settembre 2015. Il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto del figlio minore a relazioni stabili e salde con entrambi i genitori, imponendo una presenza comune nella sua vita.
4. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 3209 del 3 febbraio 2023. L'ascolto del minore nei procedimenti di famiglia è adempimento istruttorio obbligatorio, derogabile solo a fronte di gravi rischi di pregiudizio psicologico espressamente motivati.
5. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza n. 16223 del 9 giugno 2021. Risulta illegittimo l'accorpamento forfettario o omnicomprensivo delle spese straordinarie all'interno dell'assegno ordinario, per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Dottrina richiamata

6. AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori), *Bigenitorialità e distanza geografica nell'affidamento dei figli minori: la giurisprudenza di legittimità*, in *AIAF Avvocati Online*, 2025. Il contributo esamina l'impatto della lontananza fisica sulla rimodulazione logistica dei tempi di visita, escludendo automatismi esclusivi.
7. Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF), *Il disinteresse del genitore e l'onere della motivazione in negativo nell'affidamento esclusivo*, in *ONDIF Portale*,

2025. Lo studio approfondisce il regime probatorio del disinteresse relazionale ed economico quale presupposto della deroga al condiviso.

8. AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori), *Spese straordinarie e di mantenimento dei figli: i limiti della forfettizzazione*, in *AIAF Documenti*, 2024. Il saggio ricostruisce il contrasto tra l'assegno forfettario e i principi di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento.

A cura di:

Avv. Monica Cerchi

Foro di Roma — Diritto di Famiglia

Si occupa di diritto di famiglia. Per Metodo Giuridico commenta la giurisprudenza in materia di rapporti familiari, tutela dei minori e crisi della coppia.